

# RiMe

**Rivista dell'Istituto  
di Storia dell'Europa Mediterranea**

ISSN 2035-794X

## **La fiscalità sul grano sardo e siciliano nella Valencia tardo-medievale e moderna**

**Remedios Ferrero Micó**

**Consiglio Nazionale delle Ricerche**

<http://rime.to.cnr.it>

## **Direzione**

Luciano GALLINARI, Antonella EMINA (Direttore responsabile)

## **Responsabili di redazione**

Grazia BIORCI, Maria Giuseppina MELONI, Patrizia SPINATO BRUSCHI,  
Isabella Maria ZOPPI

## **Comitato di redazione**

Maria Eugenia CADEDDU, Clara CAMPLANI, Monica CINI, Alessandra CIOPPI,  
Yvonne FRACASSETTI, Luciana GATTI, Raoudha GUEMARA, Giovanni GHIGLIONE,  
Maurizio LUPO, Alberto MARTINENGO, Maria Grazia Rosaria MELE,  
Sebastiana NOCCO, Anna Maria OLIVA, Riccardo REGIS,  
Giovanni SERRELI, Luisa SPAGNOLI, Massimo VIGLIONE

## **Comitato scientifico**

Luis AdÃO da FONSECA, Sergio BELARDINELLI, Michele BRONDINO,  
Lucio CARACCILO, Dino COFRANCESCO, Daniela COLI, Miguel Ángel DE BUNES IBARRA,  
Antonio DONNO, Giorgio ISRAEL, Ada LONNI, Massimo MIGLIO, Anna Paola MOSSETTO,  
Michela NACCI, Emilia PERASSI, Adeline RUCQUOI, Flocel SABATÉ CURULL,  
Gianni VATTIMO, Cristina VERA DE FLACHS, Sergio ZOPPI

## **Comitato di lettura**

In accordo con i membri del Comitato scientifico, la Direzione di RiMe sottopone a *referee*, in forma anonima, tutti i contributi ricevuti per la pubblicazione

## **Responsabile del sito**

Corrado LATTINI

[Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea](#): Direttore dell'Istituto Luca CODIGNOLA BO

RiMe – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea (<http://rime.to.cnr.it>)  
c/o ISEM-CNR - Via S. Ottavio, 20 - 10124 TORINO (Italia)  
Telefono 011 670 3790 / 3713 - Fax 011 812 43 59  
Segreteria: [segreteria.rime@isem.cnr.it](mailto:segreteria.rime@isem.cnr.it)  
Redazione: [redazione.rime@isem.cnr.it](mailto:redazione.rime@isem.cnr.it) (invio contributi)

# Indice

## Dossier

*Sardinia. A Mediterranean Crossroads.*  
12th Annual Mediterranean Studies Congress  
(Cagliari, 27-30 maggio 2009). A cura di Olivetta Schena e Luciano Gallinari

Olivetta Schena Luciano Gallinari	<i>Premessa</i>	7-8
--------------------------------------	-----------------	-----

## Il Medioevo

Fabio Pinna	<i>Le testimonianze archeologiche relative ai rapporti tra gli Arabi e la Sardegna nel medioevo</i>	11-37
Rossana Martorelli	<i>Insedimenti monastici in Sardegna dalle origini al XV secolo: linee essenziali</i>	39-72
Giuseppe Seche	<i>L'incoronazione di Barisone a "re di Sardegna" in due fonti contemporanee: gli Annales genovesi e gli Annales pisani.</i>	73-93
Alessandro Soddu	<i>Poteri signorili in Sardegna tra Due e Trecento: i Malaspina</i>	95-105
Andrea Pala	<i>Flussi di circolazione delle merci e della cultura mediterranea, alla luce della documentazione sulla scultura lignea in Sardegna</i>	107-125
Bianca Fadda	<i>Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa a Cagliari in epoca catalano-aragonese</i>	125-142
Sara Chirra	<i>La conquista catalano-aragonese della Sardegna attraverso una cronaca mercedaria settecentesca</i>	143-150
Antonio Forci	<i>Feudi e feudatari in Trexenta (Sardegna meridionale) agli esordi della dominazione catalano-aragonese (1324-1326)</i>	151-211

## Indice

Giovanni Serreli	<i>La frontiera meridionale del Regno giudiciale d'Arborèa: un'area strategica di fondamentale importanza per la storia medievale sarda</i>	213-219
Alessandra Cioppi	<i>La riedizione di una fonte sulla Sardegna catalana: il cosiddetto Repartimiento de Cerdeña</i>	221-236
Esther Martí Sentañes	<i>Un'analisi prosopografica e dei rapporti di potere delle oligarchie cittadine nella Corona d'Aragona nel basso medioevo</i>	237-257
Elisabetta Artizzu	<i>Il concetto di reato nella legislazione statutaria sarda</i>	259-270
Lorenzo Tanzini	<i>Il Magnifico e il Turco. Elementi politici, economici e culturali nelle relazioni tra Firenze e Impero Ottomano al tempo di Lorenzo de' Medici</i>	271-289

## L'Età Moderna e Contemporanea

Remedios Ferrero Micó	<i>La fiscalità sul grano sardo e siciliano nella Valencia tardo-medievale e moderna</i>	293-318
Daniel Muñoz Navarro	<i>Relaciones comerciales entre el Reino de Valencia y el Norte de Italia en el tránsito del siglo XVI al XVII</i>	319-335
Lluís-J. Guia Marín	<i>Guerra, defensa y donativo en la Cerdeña Austriaca</i>	337-357
Roberto Porrà	<i>Il culto di San Giacomo in Sardegna</i>	359-385
Simonetta Sitzia	<i>'Lo sguardo del vescovo': clero e società nei sinodi e nelle visite pastorali di Salvatore Alepus vescovo di Sassari</i>	387-409
Giuseppe Restifo	<i>Hanging Ships: Ex-Voto and Votive Offerings in Modern Age Messina Churches</i>	411-423
Carmelina Gugliuzzo	<i>A 'new' capital for the safety of European Christendom: the building of Valletta</i>	425-436

Grazia Biorci	<i>Technological transfer: the importance of language in the tradition of competences. First hints on the lexicon of Pratica di Fabricar le Scene e le Machine ne' Teatri di Nicola Sabbattini da Pesaro, Ravenna 1638</i>	437-449
Mirella Mafri	<i>Calabria e Mediterraneo: merci, mercanti e porti tra il XVIII e il XIX secolo</i>	451-460
Maurizio Lupo	<i>L'innovazione tecnologica in un'area periferica: primi risultati di una ricerca sul Mezzogiorno preunitario (1810-1860)</i>	461-481
Paola Avallone	<i>Innovazioni nei servizi creditizi nel Mezzogiorno preunitario</i>	483-492
Martino Contu	<i>Dal Mediterraneo alla sponda opposta del Rio de la Plata: il fenomeno dell'emigrazione sarda in Uruguay tra Ottocento e Novecento</i>	493-516
Silvia Aru	<i>Il Mediterraneo tra identità e alterità</i>	517-531

### ***In memoriam di Marco Tangheroni***

Discorsi pronunciati durante il XII Congresso della  
Mediterranean Studies Association  
(Cagliari 27 maggio 2009)

David Abulafia	<i>Marco Tangheroni</i>	537-542
Attilio Mastino	<i>Ricordando Marco Tangheroni</i>	543-549
Olivetta Schena	<i>Breve profilo umano e scientifico di Marco Tangheroni, un maestro e un amico</i>	551-553
Cecilia Iannella	<i>Bibliografia di Marco Tangheroni</i>	555-584

---

## Sguardi oltre il Mediterraneo

Giuliana Iurlano *Gli Stati Uniti e le scorrerie dei corsari islamici del Nord-Africa nel Mediterraneo e nell'Atlantico (1778-1805)* 587-635

Luciano Gallinari *Tra discriminazione e accoglienza. Gli italiani in Argentina da Luigi Barzini a "Tribuna italiana"* 637-660

## Forum

José António Brandão *No Grants, No Travel, No Excuses: Researching and Writing Early North American History in the Digital Age* 663-672

## La fiscalità sul grano sardo e siciliano nella Valencia tardo-medievale e moderna<sup>1</sup>

Remedios Ferrero Micó

### *Introduzione*

Da tutti è conosciuta la stretta relazione che esistette fra Sardegna, Sicilia e la Valencia medievale e moderna. Il fulcro di codesta relazione era il grano, il quale scarseggiava a Valencia, mentre, al contrario, abbondava ed era di ottima qualità in Sardegna e Sicilia.

La principale funzione dei giurati, organo di governo della città di Valencia, era l'approvvigionamento della città, soprattutto di grano e di carne, alimenti indispensabili e dei quali Valencia era deficitaria. La costante preoccupazione dei giurati per il rifornimento di grano li portava ad intervenire continuamente e massicci acquisti facevano fronte alle carenze cerealicole del regno. Di conseguenza fu necessario ricorrere a importazioni dalla Castiglia, dalla Sicilia e dalla Sardegna. All'approvvigionamento si provvedeva principalmente via mare, così da rendere possibile il trasporto di grandi quantitativi di grano. I giurati erano autorizzati a definire il prezzo di vendita dei cereali e potevano altresì proibire l'esportazione di grano e bestiame.

In Sicilia e a Napoli si trovava un sindaco o un rappresentante nominato dalla città di Valencia. Gli si concedeva il potere necessario affinché in nome della stessa promulgasse le *cridas* (i bandi pubblici). Esse annunciavano che la città di Valencia prometteva di pagare due soldi per ogni cafisso di grano che dai detti regni si sarebbero portati e venduti all'*almudín* (sede dell'annona cittadina valenciana). L'unica condizione richiesta era che il grano fosse «bo, bell, novell, net, mercader e rebedor». L'incarico si perfezionava mediante una lettera finalizzata ad annunciare le proposte dei giurati diretta a un mercante, generalmente residente in Sicilia o a Napoli, destinato a diventare l'intermediario fra questi e le persone interessate a trasportare grano. Lo vediamo così con Jaime Forner, mercante residente a Palermo, e con Luis Mas, mercante residente a Napoli. La città in cambio diventava garante e responsabile, obbligandosi con

---

<sup>1</sup> Il presente studio si inserisce nel Progetto di Ricerca DER2009-09193: *Parlamentos y ciudades de la Corona de Aragón en la encrucijada de la crisis del antiguo régimen*, finanziato dal Ministero di Scienza e Innovazione (Spagna). Il presente lavoro è stato tradotto in italiano dal dott. Bruno Pomara.

tutti i propri beni e diritti, che altro non erano che le imposte municipali<sup>2</sup>.

### *Meccanismi di approvvigionamento*

Le vie che utilizzò la città per approvvigionarsi del grano furono: (A) gli acquisti dello stesso effettuati in prima persona, (B) i prestiti concessi ai commercianti che avessero voluto portare dei quantitativi, e (C) i soccorsi o aiuti.

(A) Gli approvvigionamenti si realizzavano attraverso un intermediario che si trasferiva nel luogo d'origine con tale finalità. Previamente gli veniva consegnata la quantità che si riteneva opportuna e una volta ottenuto il grano, lo portava all'*almudín*. Altre volte, la compravendita si realizzava, approfittando dell'approdo di qualche nave, tramite il contatto diretto con l'importatore, al prezzo da questo imposto. Così, nel 1535 la città di Valencia si fa carico di 1000 cafissi di grano puro a motivo dei due ducati per cafisso dei 2.600 che Gabriel Franquesa aveva portato dalla Sardegna<sup>3</sup>.

I rifornimenti cominciano ad avere una certa regolarità nel 1533. Fino ad allora, i libri dell'amministratore dei conti (il *clavario*) registrano solamente un acquisto effettuato nel 1518 con un valore di 6.300 libbre per un totale di 4.000 cafissi di grano comprati a Requena. La decisione della compravendita si adottò nel consiglio generale celebrato il 23 giugno del 1518<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Per l'elaborazione di quest'articolo ho utilizzato la serie dell'Archivo Municipal de Valencia, *Claveria Comuna*, libros O-57 a O-70.

<sup>3</sup> AMV, *Claveria Comuna*, cuentas año 1535-1536, O-65.

<sup>4</sup> AMV, *Claveria Comuna*, cuentas año 1518-1519, O-58.



*Dettaglio della spesa prodotta per l'approvvigionamento del grano*

COMPRAS			PRÉSTAMOS			AYUDAS			
AÑO	LIB	SUE	DIN	LIB	SUE	DIN	LIB	SUE	DIN
1515-16				37.351	2	2			
1518-19	6.300			28.646	2		491	8	
1521-22				6.526	5		4.030	7	6
1522-23				6.291	12		1.854	10	3
1524-25				7.512	10		1.810	13	3
1529-30				89.672	9		1.190	17	8
1531-32							1.421	15	6
1533-34	3.825			23.677	10		49	10	
1535-36	2.100			21.165	12	8	4.128	11	10
1541-42	106.031	11	8	41.960	8	7	716	10	
1543-44	84.551	5	1	34.067	10		4.074	8	9
1544-45	18.168	6	4	31.343	3		1.937	1	
1547-48	12.958	15	9	2.440			1.115	2	4
1550-51				12.883	10				

Fonte: AMV, *Claveria Comuna*, libros O-57 a O-70.  
 Legenda: LIB: Libras; SUE: sueldos; DIN: dineros.

Quali sono le ragioni che portarono i giurati a intervenire in prima persona all'acquisto di grano? Forse, oltre ad essere una via più rapida d'acquisizione, la necessità di disporre immediatamente di un cereale pregiato. Altra questione è chiedersi il perché delle ingenti quantità comprate nel 1541 e nel 1543. Una prima risposta sarebbe

la mancanza di grano a causa di annate negative dovute a intemperie meteorologiche e all'aumento della popolazione. Alla già classica lamentela dei giurati di «esser en lo present any la collita del present regne molt falta y la terra star buyda de forments»<sup>5</sup> si unisce la devastante grandinata caduta su Valencia il 3 agosto del 1540.

Due mesi dopo, il 5 ottobre, il fiume straripa e inonda le case coloniche (le *alquerías*) prossime a Valencia provocando ingenti danni ai mulini. Non era nemmeno passato un anno e il 14 luglio del 1541 grandina così tanto a Valencia e nei suoi campi lasciando tutti i campi senza frutti<sup>6</sup>.

Circa l'aumento della popolazione, se fosse provato, sembrerebbe che Valencia nel XVI secolo sperimenti una forte crescita. I giurati non perdono occasione per discutere questa problematica e accostarla alla necessità di approvvigionamento del grano. Sono molte le lettere che si esprimono in questa direzione,

Molt mag. Senyor aquesta ciutat stè posada en grandísima necesitat y stretura de forments, axí per la sterilitat del temps e poca collita que en aquest any es stada tors estos regnes, com per la molta gent e grandísim poble que es esta ciutat (...)<sup>7</sup>.

Anche se per questo secolo le fonti d'interesse demografico non sono del tutto affidabili, si può comunque procedere a un riconteggio statistico della popolazione. Secondo Ramón Carande<sup>8</sup>, il quale cita un censimento del regno effettuato da Capmany ed elaborato nel 1510, la popolazione stimabile era di 272.775 abitanti. E cent'anni dopo, nel 1609 sarebbe stata di 486.860. La spiegazione fornita da Carande è l'importanza industriale e commerciale della capitale del regno durante il XVI secolo. Solamente la città di Valencia di abitanti ne aveva fra 47.000 e 53.000, e le borgate, includendo quella di

---

<sup>5</sup> Una fra le tante rimostranze esposte dai giurati nel «consell general» alla vigilia di San Giovanni, il 23 giugno del 1530. AMV, *Manual de Consells*, A-64. La data coincide, inoltre, con un anno di peste.

<sup>6</sup> «Deixa totes les vinyes sens dengun raim ni melons, ni sebes, ni altres esplets que eren llavors». Così lo racconta Jeroni Soria nel suo *Dietari de Jeroni Soria*, prologo di Francisco de P. MONBLANCH, A.B.V. Valencia, 1940, p. 198 ss.

<sup>7</sup> «Mio magnifico Signore, questa città si trova in condizione di grandissima necessità e strettezza di frumenti, sia per la sterilità dell'epoca e la scarsa raccolta che quest'anno è stata negativa nei nostri regni, sia per la tanta gente e la numerosa popolazione che si trova in questa città». AMV, *Letres Misives*, g<sup>3</sup> 44 fol. 63. Lettera destinata ai consiglieri della cittadina di Cagliari, il giorno del 7 dicembre del 1526.

<sup>8</sup> Ramón CARANDE, *Carlos V y sus banqueros*, Barcelona, Junta de Castilla y León, 1987, vol. I, p. 43.

Ruzafa, altri 4.500. I campi di Valencia che comprendono la città e i centri della sua provincia presupponevano il 23,5% della popolazione del regno, vale a dire una densità di 137 abitanti per kmq, una cifra alta per quell'epoca<sup>9</sup>.

Un'ulteriore causa che avrebbe portato i giurati ad effettuare l'acquisto sarebbe l'incapacità dei mercanti di realizzare uno sforzo economico così elevato e assumersi un simile rischio. Di solito hanno un tetto limite da non superare. Lo stesso sistema del prestito gli impedisce di oltrepassare i limiti della propria capacità finanziaria.

Non si può dimenticare neanche la relazione fra prezzo del grano e quantità di denaro destinate al suo acquisto da parte del municipio. Perché a una maggiore quantità di denaro non corrisponde un volume superiore di grano. Dipende dalla congiuntura del momento: se i prezzi di mercato crescono vuol dire che la quantità di denaro rappresenta un tanto per cento in meno rispetto alla volta precedente.

È significativo verificare in che modo le epoche di crisi cerealicole coincidono con le impennate dei prezzi e con gli importanti esborsi del comune. Per ciò che concerne il prezzo del grano si può consultare il seguente quadro:

---

<sup>9</sup> Pedro PÉREZ PUCHAL, *Geografía de la Població Valenciana*, Valencia, L'Estel, 1976, pp. 21-27. Qui si analizza la popolazione valenciana nel XVI secolo.

*Prezzi del grano in denari per cafissi*

Año	Precios
1516	433,5
1517	387,1
1518	390,9
1519	400,0
1520	410,2
1521	765,8
1522	1.1001,0
1523	576,5
1524	570,9
1525	466,5
1526	474,8
1527	562,5
1528	512,4
1529	789,0
1530	795,0
1531	640,0
1532	567,5
1533	629,3
1534	595,6
1535	531,5
1536	554,3
1537	445,5
1538	482,8
1539	606,0
1540	837,0
1541	534,0
1542	692,8
1543	559,3
1544	522,0
1545	690,0
1546	1020,0
1547	770,3
1548	672,0
1549	776,5
1550	734,5

Fonte: Earl J. HAMILTON, *El tesoro americano y la revolución de precios en España 1501-1650*, Barcelona, Editorial Ariel, 1975, pp. 348-352.

Lasciando da parte gli anni delle *Germanías* per le sue speciali circostanze, si osserva la coincidenza di tutti questi fattori nel 1529. Durante quell'anno i giurati scrivono al re chiedendogli una licenza per estrarre il grano dalla Castiglia, supplicandogli oltretutto la concessione della "sacca" di Sicilia «attesa la gran necesitat quey ha de forments»<sup>10</sup>. Per mettergli pressione, gli ricordano che la città aveva lasciato 4.000 cafissi di grano per soccorrere Napoli. Le grandi piogge cadute su Orihuela deturparono tutto il grano che si trovava nelle aie rendendolo inutilizzabile. Deve essere anche ricordato che il 1529 è un anno di peste a Valencia. Quanto al prezzo, l'aumento di quell'anno presuppone un 34% in più rispetto ai sei anteriori. Nel 1540 e nel 1546 tornano a riproporsi gli stessi problemi.

Il municipio comprava il grano a un prezzo determinato, pagava il trasporto e poi ricompensava il venditore con una certa quantità. I proventi della vendita erano riservati alla città, che non arrivava a risarcirsi di ciò che aveva speso realmente. Il prezzo di vendita al pubblico si fissava non tanto con criteri economici, bensì politici, il che qualche volta risultava di poco vantaggio alla città. In caso di necessità si vendeva «forment asegurat» il cui prezzo era fissato dal «consell» senza tener conto del prezzo di costo. Era arbitrario e dipendeva dalla situazione del momento. Quando si produssero perdite, la città creò una nuova imposta, il «nou imposit del almodi»: essa aveva l'obiettivo riassorbire il deficit e la sua durata era limitata al tempo in cui si estendeva questa necessità. Nel 1542 si decise di imporre il «Nou imposit de tres sous per cascun caffèç» per tutto il periodo che sarebbe stato necessario per colmare l'esborso e riparare il danno che la città aveva subito in ragione dei 40.000 cafissi di grano comprati l'anno precedente per rifornirla. Ancora nel 1549 si continuava ad imporre quella tassa, a testimonianza del fatto che, almeno in teoria, la città non aveva del tutto riassorbito il deficit<sup>11</sup>.

Il prezzo del grano variava molto da un luogo all'altro e a secondo del periodo. Addirittura, nella stessa località il prezzo poteva presentare forti oscillazioni.

In un'epoca dove la scarsità del cereale era un problema angosciante, il municipio si vedeva obbligato a firmare accordi con gli importatori a condizioni poco favorevoli. Nel 1547 il prezzo del grano salì alle stelle. All'inizio del mese di luglio la città si trovò di fronte al dilemma di comprarlo allo stesso prezzo al quale si vendeva al dettaglio, 85 soldi, due denari e tre quarti di denaro al cafisso. Il 23

<sup>10</sup> «Tenendo in conto la grande necessità del grano». AMV, *Letres Misives* g<sup>3</sup> 45, fol. 3.

<sup>11</sup> AMV, *Arrendaments* a<sup>3</sup> 8, fol. 159.

dello stesso mese si firmò un accordo con Anthon Ruiz con la clausola che quest'ultimo avrebbe potuto obbligare la città a prendere la metà del grano trasportato fino al 15 del mese di aprile precedente, pagandoglielo al prezzo di vendita al pubblico in ragione di 86 soldi, 1 denaro e 1 obolo (*mealla*)<sup>12</sup>. Tuttavia, altri acquisti analoghi di partite di grano effettuati dalla città durante quello stesso anno avvennero a prezzo inferiore. Al messer Angelo Roca vennero comprati 1.000 cafissi di grano di Sicilia, misura alicantina, a 68 soldi e 6 denari per cafisso. Dada viene pagato 3.110 libbre, 17 soldi e 2 denari per 1.048 cafissi e 10 «barchillas»<sup>13</sup> di grano siciliano puro, che comprende «les porgues»<sup>14</sup> a 59 soldi al cafisso<sup>15</sup>. Negli anni precedenti i prezzi variavano spesso. Pertanto, nel 1534 la città comprò da un mercante a 46 soldi e l'anno dopo pagò il grano a 2 ducati al cafisso. Nel 1545 le costò 52 soldi e quello stesso anno all'*almudín* si vendette per 72 soldi<sup>16</sup>.

(B) Un'altra via giuridica utilizzata dalla città era la concessione di prestiti. Un sistema, questo, che ha inizio nel primissimo Cinquecento e che si stabilizza nel periodo qui studiato. Il prestito è retto da alcune stipulazioni che prendono corpo in alcuni capitoli mediante un contratto. Le parti contrattanti sono i giurati, i rappresentanti della città ovvero il maestro rationale e un sindaco da un lato, e uno o più mercanti dall'altro. Visto che questo genere di contratti sono molto simili fra loro, mi limito a commentare quello firmato fra il municipio e due mercanti stranieri molto importanti, messer Vila de Novara e Francisco Passabonello, i quali si obbligano a riportare grano dalla Sicilia a Valencia. Innanzitutto, i mercanti si impegnano a riportare a proprie spese, rischio, pericolo e fortuna, dalla Sicilia a Valencia, 12.000 cafissi di grano «bo, bell y rebedor» dell'ultima raccolta che poi venderanno all'*almudín*. Per tutto ciò, il maestro rationale e il sindaco gli presteranno in nome della città un ducato per cafisso per il periodo di un anno. I primi cinque mesi sono esenti da interessi, mentre a partire dal sesto si paga 15.000 al millesimo, vale a dire il 6,6% fino alla restituzione del capitale. Ai fini dell'imposizione fiscale, furono concessi le stesse rate e gli identici interessi, anzi la

---

<sup>12</sup> AMV, *Manual de Consells*, A-75.

<sup>13</sup> Con *barchilla* o *barquilla* si indica la misura di capacità per aridi, equivalente alla dodicesima parte di un cafisso.

<sup>14</sup> Con la parola valenciana *porgues* s'intendono i culmi, ovvero i fusti di cereali che vengono scartati al momento della trebbiatura e vengono utilizzati solitamente per la produzione della paglia.

<sup>15</sup> AMV, *Claveria Comuna*, 0-69.

<sup>16</sup> AMV, *Claveria Comuna*, 0-65.

*pensione*, secondo la terminologia coeva. Risulta logico, dunque, che per poter effettuare un prestito il municipio abbia dovuto emettere censi consegnativi (i *censales*) per una quantità analoga. La metà di questa emissione è a carico dei mercanti secondo uno specifico ordine di prelazione e si considera come parte del prestito. Restituita la quantità prestata, essa servirà a riscattare i *censales* caricati secondo un ordine d'anzianità detto *boixart*. Oltre al prestito, i commercianti hanno diritto a un premio di un soldo e sei denari per cafisso di grano venduto all'*almudín*, non potendo esigere nessun'altra quantità promessa a motivo di un aiuto generale. Ci si sta riferendo, senza dubbio alcuno, ai due soldi per cafisso promessi attraverso una «crida publica» a coloro che avrebbero portato grano da vendere all'*almudín*.

Se nei termini convenuti non portano il grano stipulato, i mercanti incorrono in una pena quantificabile in 12 ducati d'oro e per di più la città li incarica di portare tanta quantità di grano quanta fu quella che avevano smesso di portare a loro rischio e pericolo. Allo stesso modo, smettono di ricevere la pensione che gli corrisponde per i *censales*, che a loro volta verranno cancellati. Rispetto alla mallaveria che dovranno firmare i mercanti, lo faranno esclusivamente per la metà del prestito che rappresenta la quantità di denaro realmente percepita, mentre i *censales* rispondono dell'altra metà. Il compenso straordinario promesso di un soldo e 6 denari per cafisso si pagherà dai 12.000 cafissi di cui ci si era accordati e solo quando si dimostri che si sono veramente venduti all'*almudín*. Se detti mercanti portassero più grano, il compenso da percepire sarebbe totale, vale a dire due soldi per cafisso.

I giurati, il maestro razionale e il sindaco si impegnano a prestare tutti i compensi che risultino necessari per scaricare il grano dalle navi e portarlo a Valencia. Da parte loro, i mercanti, scaduto il termine del prestito, devono restituirlo in contanti al *clavario* che condona contestualmente gli interessi maturati, ma non in bolle di consegna né apoche.

In ultima analisi, le parti si obbligano mutuamente sotto pena di diecimila fiorini e manifestano la propria volontà che il contratto sia esecutorio con sottomissione al foro del maestro razionale, rinunciando al proprio. I rappresentanti del municipio rispondono con i beni e diritti della città e i mercanti con le proprie persone, e con beni mobili o immobili solidalmente.

La restituzione del prestito e il pagamento degli interessi si considera condizione indispensabile affinché se ne possa concedere uno nuovo. Proprio in questo modo ci si accordò nel «consell

general» celebrato il 28 aprile 1539<sup>17</sup>. Questa misura aveva una sua ragione d'essere. I mutuatari non restituivano il denaro con la celerità desiderata ed alcuni non lo restituivano affatto, con le evidenti conseguenze dannose per la città. L'affare che spinse il municipio a dettare tale disposizione fu quello dei Gironella. Joan Gironella era un mercante che insieme ai suoi fratelli Nofre e Viçent, e ad altri ancora, formavano una compagnia mercantile avente fra le sue attività quella di importare grano dalla Sicilia<sup>18</sup>. Con tale motivo la città gli fece vari prestiti e questi riconobbero i propri debiti mediante tre obbligazioni: una del 18 marzo 1537 nella quale confessarono di aver ricevuto 3.436 ducati, un'altra del 12 marzo del 1538 nella quale il debito ascese a 3.826 libbre, 13 soldi e 4 denari, e l'ultima del 13 aprile dello stesso anno di 3.066 libbre e 16 soldi. Come suggeriva la consuetudine in questo genere di contratti, i mutuatari promisero di restituire la quota principale con gli interessi maturati, ad eccezione dei primi sei mesi franchi, in ragione di quindicimila millesimi presentando vari fideiussori che avrebbero risposto al posto loro. Una volta scaduti i rispettivi termini per pagare i debiti, i Gironella non furono capaci di farlo e furono condannati a morte. Si discusse della faccenda al «consell general» del 5 maggio del 1541 e si convenne che la decisione spettasse al «consell secret» e agli avvocati della città. I fideiussori avevano già ottenuto grazie a una provvista del 12 giugno 1539 che si prorogasse la restituzione di un anno, e per questa ragione dovettero perfezionare le proprie obbligazioni. Nonostante tutto, continuava a non essere restituito. Visto che i fideiussori non disponevano di sufficiente capitale per far fronte al debito, proposero che gli venissero condonati gli interessi al fine di rendere più agevole il pagamento del capitale principale. Adducevano che erano persone generose e inesperte in affari, e non avevano partecipato ai contratti stipulati dai Gironella. In realtà, fra i fideiussori si trovava gente importante: don Luis di Vilanova, signore di Bicorp; don Galceran Carroç; mosen Alonso March, cavaliere; don Joan Boyl, fratello del signore di Manises, don Diego Boyl; don Luis Çanoguera, signore di Catarroja. A discolpa del fatto che agissero per compiacenza ai Gironella e per evitare che la città non venisse approvvigionata del grano, adducevano a propria difesa che i loro beni fossero soggetti a obbligazioni certe e personali, e che non avevano altro modo di pagare rispetto a quello proposto di consegnare le pensioni dei censali in sei anni. Riguardo agli interessi,

---

<sup>17</sup> AMV, *Libro de establecimientos y deliberaciones*, C-1, fol. 97.

<sup>18</sup> Nei conti del *clavario* comune del 1535-1536 si rileva che si prestarono a lui e a Gabriel Franquesa 4.752 libbre e sei soldi per una *seguret* di grano siciliano.



si impegnarono a consegnare alla città gli atti dei Gironella, il consiglio li avrebbe poi eseguiti e la città si sarebbe risarcita.

Si accettò questa modalità di pagamento, però non erano sufficienti gli stanziamenti delle pensioni dei censali e ci si accordò che entro un mese dalla scadenza del termine potessero essere eseguiti i loro beni per quanto rimaneva pendente del capitale principale. Infine, si scese a patti affinché i fideiussori non potessero procedere contro i beni, i diritti e le azioni dei Gironella fino a che la città si fosse soddisfatta degli interessi dovuti.

C) Il sistema di soccorsi, più utilizzato in epoche precedenti, ha meno rilevanza, se solo prendiamo in considerazione le quantità impiegate per questa voce. Tale sistema consiste in un premio che si paga all'importatore per incentivarlo nella sua attività. La decisione di fornire i soccorsi spetta al «consell secret», mentre in un secondo momento si fa la «crida publica» al fine di renderli noti nella città e negli altri luoghi interessati. I soccorsi o aiuti sono sempre identici, per lo meno per il periodo al quale mi sono dedicata.

per provenir que la dita ciutat en lo present any stiga abundantment provehida e avituallada de forments provehexen que sia donada ajuda de dos sous per cascun caffiç net e rebedor de qualsevol forment que vendra fins per tot lo mes de abril primer vinent del any MDXXXIII per mar de qualsevol parts de llevant a la present ciutat de Valencia per obs de vendre en lo almodí<sup>19</sup>.

Ma il soccorso si paga solamente quando il grano è stato venduto effettivamente all'*almudín*.

Le conclusioni che si possono desumere da tutto ciò riguardano il massimo vantaggio economico che rappresenta per il comune la nuova politica di approvvigionamento di cereali rispetto a quella utilizzata all'epoca di Ferdinando il Cattolico. E questo per varie ragioni: 1°) per realizzare gli acquisti in prima persona, 2°) per le condizioni dei prestiti, che permettono alla città di rifarsi di tutte le spese, posto che a riscuotere gli interessi vengono recuperati gli sprechi causati dall'emissione di *censales* e dal pagamento delle pensioni, essendo il rischio sulle spalle dell'importatore, 3°) perché i soccorsi non presuppongono un esborso eccessivo, la cifra più alta

---

<sup>19</sup> «Al fine di provvedere che la detta città sia abbondantemente approvvigionata e vettovagliata di frumenti, provvedano che sia fornito soccorso di due soldi per ciascun cafisso pulito e ricevibile di qualsivoglia tipo di frumento che venga dal mare levantino e che sia venduto per tutto il mese del prossimo aprile dell'anno 1533 alla presente città di Valencia all'almudí». AMV, *Manual de Consells* A-65, fol. 4.

dopotutto è del 1535 quando ascese a 4.128 libbre, 11 soldi e 10 denari, giusto la metà di quello che si pagava nel 1481.

Per comprendere ciò che implicò ognuna delle tre vie giuridiche, possiamo ricorrere al quadro seguente che non ha bisogno di ulteriori chiarimenti. Mi soffermerò semplicemente all'anno 1541 che per le sue cifre esagerate merita una spiegazione. Si tratta della quantità più alta pagata dal *clavario* comune per colpa del grano, niente poco di meno che 148.708 libbre, 10 soldi e 3 denari. Anche se mi sono soffermata in precedenza sulle cause possibili di questa enorme spesa, adesso mi interessa mettere in risalto chi furono i mercanti che intervennero, da dove proveniva il grano e quanto ne era importato. E lo farò differenziandoli secondo le vie utilizzate e proposte<sup>20</sup>.

#### *Acquisti di partite di grano*

<b>Mercanti</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Volume</b>
Pere Domenech	Sicilia	19.604 ca.
Diego de la Ribera	Castilla	210.000 fanegas
Anthoni Dadda	Francia	4.401 ca. 10.000 ca. <sup>21</sup>
Don Steve Juli	Francia	6.627 ca.8 barchille <sup>22</sup>
Frances Forcadell	Sicilia	3.000 salme
Gabriel Noguier	Sicilia	1.500 salme
Jaume Serra		400 ca.

<sup>20</sup> Per la sua elaborazione ho utilizzato il libro 0-66 della serie *Claveria comuna*, sezione *Cuentas*.

<sup>21</sup> Cafissi di misura francese. Gli si pagano, inoltre, 13.534 libbre per vari acquisti anche se non viene inclusa la quantità di grano.

<sup>22</sup> Non figura il volume di grano corrispondente alle 12.200 libbre che li si consegnarono per l'acquisto.

*Prestiti*

<b>Mercanti</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Quantità in libbre, soldi, denari</b>		
Don Steve Juli	Francia	4.000		
Anthoni Dadda	Francia	1.600	6	8
Pere Domenech		16.400		
Glando Guillet	Francia	2.262	1	11
Nofre Luis García		17.630		

*Soccorsi*

<b>Mercanti</b>	<b>Provenienza</b>	<b>Quantità in libbre, soldi, denari</b>		
Paulo Nadal Masaliu	Italia	101	15	6
Joan Comes		41	1	4
Francisco García		15	4	4
Philipo Sauli		153	15	
Anthoni Dadda		103	8	6
Philipo y Luis Sauli		51		
Balthasar de Ros		249	16	2

Dallo studio di questi dati si comprende che le operazioni d'acquisto soffrono di un forte incremento, che le quantità destinate a prestiti, anche se sono considerevoli, sono meno della metà di quelle pagate con l'operazione di acquisto diretto, e che i soccorsi rientrano appena nelle spese totali. Dominano il panorama i mercanti italiani, mentre la provenienza del cereale può dirsi che è quella solita, con la novità di quantità rilevanti importate dalla Francia. Il risultato di tutta questa crisi cerealicola è la mancanza di provvigioni nei depositi della *taula* fino al punto che nel 1547 si devono stanziare 40.173 libbre e 11 soldi per far fronte al problema<sup>23</sup>.

*Immagazzinamento del cereale*

Quando il grano importato arrivava a Valencia, si immagazzinava nei punti vendita situati dentro l'edificio dell'*almudín*. Molto spesso lì stesso veniva realizzata l'ispezione e la misurazione del grano. Si dovevano rispettare una serie di caratteristiche: «ser bo, novell y cebador». La commissione di vigilanza era formata da due giurati e dal subsindaco, i quali venivano in rappresentanza dei giurati, del

<sup>23</sup> Conti dell'AMV, *Clavaria comuna*, 0-69.

maestro razionale e del sindaco; due mercanti, due venditori, cinque panettieri e due misuratori. Si convocavano all'*almudín* e una volta riunitisi, si muovevano verso i vari punti vendita con l'obiettivo di «veure regonexer e justar lo forment»<sup>24</sup>.

Fuori dall'*almudín* non si poteva vendere né grano né altri cereali, anche se si trattava di case particolari o punti vendita<sup>25</sup>.

La vendita all'*almudín* si faceva per mezzo di venditori che la città nominava a tale scopo. Una disposizione del 6 marzo dell'anno 1501 disponeva che non potevano essere più di quindici. Il numero fu aumentato a 18 attraverso un'altra disposizione del 20 aprile del 1510.

Le ordinanze scritte per regolamentare i venditori dell'*almudín* sono abbondanti. I giurati le consideravano piuttosto utili e ricche di benefici per la città, benché il problema si radicasse nel fatto che non fossero rispettate. In forma ricorrente arrivavano sentenze che ne ricordavano l'obbligatorietà, ma non per queste cessavano le frodi. Il 13 ottobre del 1537 si promulgarono alcune disposizioni dove si ordinava che i capitoli su «lo redreç del almodi» del 6 marzo 1478 andavano osservati, così come l'ordinanza del 7 novembre del 1527, posto che

de no observarse los dits establiments y ordinacions se ha seguit grandisim dany a la dita ciutat e poble de aquella per causa dels abusos y fraus ques han fet y es fan aixi per los venedors como per los mesurers garbelladors sobrestants e altres de la dita casa del almodi»<sup>26</sup>.

I giurati avevano particolare interesse affinché i venditori osservassero il capitolo riguardante la «companya e fraternitat». Anzi, estendono la proibizione di entrare all'*almudín* fino a una certa ora già valida per i massari, anche agli affittuari o proprietari dei mulini. Non gli era permesso vendere grano proprio né tenersi qualcosa di ciò che si vendeva. Obbligavano i venditori che querelavano i mercanti per questioni concernenti il prezzo del grano di depositare il denaro, prima di intentare le inevitabili cause. Allo

---

<sup>24</sup> AMV, *Manual de consells*, A-62, f. 190 v. Il 12 marzo del 1527 i due giurati e il subsindaco insieme con i *mercaders*, *venedors*, *flaquers* e *mesurers*, furono coloro che contrattarono una partita di grano che Francesch Forcadell – con la sua compagnia – portò dalla Sicilia in virtù di un contratto ricevuto dallo scrivano della sala il 31 maggio del 1526.

<sup>25</sup> Le pene comminate ai trasgressori vengono determinate con una disposizione del 4 marzo 1542, AMV *Libro de establecimientos y deliberaciones*, C- 1, f. 99.

<sup>26</sup> Disposizione del 3 ottobre del 1537, C- 1, f. 94.

stesso modo, ordinavano ai venditori di tenere un libro nel quale si potessero annotare i prezzi del grano venduto e i nomi dei compratori. Annotazioni giornaliere che potevano essere comprovate mediante il raffronto con il libro del guardiano dell'*almudín*. Il venditore che risultasse privo di questi requisiti veniva privato perpetuamente del suo ufficio. Il guardiano dell'*almudín*, a sua volta, annotava sul proprio libro quotidianamente i prezzi del grano entrante, per mare o per terra, affinché i mercanti sapessero il prezzo finale fissato dai venditori.

Un altro provvedimento del 4 marzo del 1542 faceva riferimento ad un'ordinanza emanata dal consiglio nell'ottobre del 1474 che ordinava a qualunque persona che comprasse cereali dentro o fuori i termini municipali di non poterlo immagazzinare per conto proprio in una qualsiasi parte del regno, dovendolo lasciare viceversa all'*almudín* in apposite casse. Tuttavia, alcuni individui, prendendosi gioco di questa disposizione, avevano punti vendita fuori le mura della città, vendevano grano, orzo, avena indipendentemente dal possesso o meno delle apposite casse all'interno dell'*almudín* e poi lo portavano a macinarlo a danno delle imposizioni.

Queste erano le ragioni che spinsero a migliorare ciò che si dispose nel 1474: nel provvedimento del 1542, qualunque persona, nonostante avesse un deposito di grano o un punto vendita all'*almudín*, non poteva immagazzinare grano, orzo, avena etc. se non dentro le mura della città. Qualora si trovasse qualcuno in possesso di un punto vendita di cereali fuori dalla città, lo avrebbe perso e sarebbe stato punito con un'ammenda di dieci libbre. Allo stesso modo, si proibiva la vendita di grano, orzo e avena fuori dall'*almudín*<sup>27</sup>.

I conflitti nell'*almudín* non cessavano. I giurati, vittime di pressioni da un lato e dall'altro, promulgavano ordinanze che a volte favorivano i venditori, altre i mercanti, nelle costanti dispute che entrambi i gruppi mantenevano fra di loro.

Il 31 marzo del 1546 una delibera revocava le precedenti riguardanti la compravendita dei cereali di Valencia da parte dei venditori dell'*almudín*. I giurati precisarono che da sempre il grano a Valencia veniva venduto da una persona designata dalla città o dall'amministratore dei cereali scelto anch'esso dalla città, essendo questa la forma più conveniente per ricevere puntualmente i pagamenti. Ma i venditori contrari, secondo quanto stabilito, si misero in causa contro la città: certe ordinanze affermavano che essi,

---

<sup>27</sup> Provvedimento del 4 marzo del 1542, AMV, C- 1, f. 99.

e non altri, erano coloro che potevano vendere il grano della città. Di fronte a questa situazione, il consiglio segnalava che, in virtù di un'ordinanza del 23 maggio del 1545, i giurati, il maestro razionale e il sindaco, avevano piena facoltà di provvedere, revocare e migliorare le ordinanze, facoltà di cui sui cereali di Valencia si erano arrogati il diritto i venditori<sup>28</sup>.

Un anno dopo, in seguito a numerose discussioni in seno ai membri del consiglio segreto, gli avvocati e altre persone esperte sul commercio di grano e sull'*almudín*, si accordarono per la riabilitazione delle vecchie funzioni dei venditori<sup>29</sup>. Arriviamo così ai capitoli approvati il 20 ottobre del 1547 che stipulano quanto segue:

1° Che i venditori dell'*almudín* sottostiano agli ordini del *clavario* e dei maggiori (i *mayorales*) della compagnia dei venditori. Chi non ubbidisce, incorrerà in una pena di cinque soldi da ripartire fra i membri della compagnia; se il reo è recidivo, il *clavario* e i maggiori hanno facoltà di aumentare la pena a proprio arbitrio.

2° Annualmente verranno elette quattro persone fra i venditori, una per il *clavario*, due per i maggiori e l'ultima per lo scrivano. La missione dei maggiori consiste nel ripartire il grano in entrata all'*almudín* per la sua vendita ai distinti compratori. Il *clavario* riceve l'importo delle vendite dalle mani dei proprietari del grano, orzo e avena. E lo scrivano annota le ripartizioni realizzate dai maggiori e le quantità che riceve il *clavario* in ragione delle vendite.

3° Il *clavario* e i maggiori devono assistere alla «taula del almodinatge»<sup>30</sup> per ripartire il grano, l'orzo e l'avena secondo un proprio criterio, portati lì per la vendita fra i venditori.

4° Il venditore che riceve una partita di grano per la sua vendita, giornalmente dovrà rendere conto allo scrivano della compagnia per non incorrere a una pena di venti soldi, eventualmente ripartiti fra il comune della compagnia e l'*Hospital General*.

5° L'orario dei venditori è dalle otto del mattino «fins a tocar a barcella», e nel pomeriggio, dalle due fino a che la *barcella* si riempia.

6° Immediatamente dopo che il venditore abbia venduto il grano, lascerà il nuovo proprietario libero di decidere il prezzo, allorché al contrario perderà l'impiego.

7° Il *clavario* riceve il denaro dalla vendita diretta dei proprietari

---

<sup>28</sup> Delibera del 31 marzo del 1546, AMV, C- 1, f. 109.

<sup>29</sup> Delibera del 20 ottobre del 1547, AMV, C- 1, f. 118. Per arrivare a queste conclusioni il consiglio segreto svolge un soddisfacente ripasso di tutte le ordinanze d'epoca anteriore.

<sup>30</sup> Si tratta del luogo dove venivano venduti i cereali.

dei cereali, contestualmente all'uscita dall'*almudín* fatta registrare regolarmente dallo scrivano della compagnia. Il *clavario* deve risiedere nell'*almudín* affinché possa vendere ai commercianti con maggiore comodità.

8° I venditori sono obbligati a liquidare giornalmente i cereali. Quelli della città dovranno essere liquidati nella *taula* di Valencia a nome dell'amministratore, e il resto dei cereali nel luogo che indicheranno i proprietari. Per nessuna ragione i venditori possono modificare il prezzo con il pretesto dell'eccezionalità, allorché sarebbero privati del proprio officio.

9° Il grano che portano carrettieri o venturieri non potrà essere trattato dai venditori sino a quando il proprietario dei cereali si trovi nella città. I contravventori pagheranno una pena di sessanta soldi, da ripartire fra l'*Hospital General*, il guardiano dell'*almudín* e la compagnia.

10° Ai venditori è proibito portare i cereali alla città per se stessi o per altri, direttamente o indirettamente, e anticipare denaro ai proprietari per farselo portare, pena la privazione dell'ufficio.

11° Per contenere i grandi abusi continuamente perpetrati, si ordina che nessun soggetto che non sia ufficialmente venditore possa vendere grano, orzo o avena all'interno dell'*almudín*.

12° I *clavari* e i maggiori sono obbligati a guardare, giorno per giorno, le diverse classi di frumento che si vendono all'*almudín*, vigilando che siano setacciate e non subiscano mescolanze. Qualora rilevino qualche anomalia, metteranno al corrente il guardiano dell'*almudín*. Quest'ultimo è l'incaricato di applicare eventuali ammende ai setacciatori, che consistono in 60 soldi da ripartire coi venditori. Riguardo ad anomalie nella mescolanza sarà colpevolizzato il proprietario del grano, la prima volta con cento soldi, la seconda con la perdita del grano.

13° I giurati, il maestro razionale e il sindaco sono autorizzati a migliorare, correggere o revocare i suddetti capitoli come meglio ritengono per il beneficio della città. I dubbi che sorgono verranno risolti dai menzionati giurati, maestro razionale e sindaco. Allo stesso modo i venditori si sottometteranno al foro e giurisdizione del razionale.

14° Quando sorgono contrasti sui prezzi che i venditori dettano ai proprietari dei cereali, questi ultimi non saranno accolti se per prima cosa i venditori non liquidano e depositano detta somma a disposizione della persona che i giurati designeranno.

15° A causa degli abusi che si commettono per la vendita del grano malandato e mescolato con quello buono, così come del grano

mal setacciato e dunque pericoloso per il popolo, non si permette ai venditori di poter usufruire di tale grano per sé o per terzi, sotto pena della perdita dell'ufficio.

Come si vede dai capitoli precedenti, tutto ciò che riguarda i venditori dell'*almudín* è regolato con dovizia di particolari, con il proposito di porre un limite ai conflitti che spesso prendevano forma. Nei fatti non fu così. Ancora non erano trascorsi tre mesi e già si stavano revocando i capitoli. Ciò fu possibile per le pressioni dei mercanti di fronte ai giurati, il maestro razionale e il sindaco: se a loro o ai propri inservienti non fosse stata concessa la facoltà di vendere all'*almudín* il grano che si erano fatti portare, avrebbero destinato gli stessi cereali ad altre città. Davanti a simili minacce, il consiglio segreto ordinava il 5 gennaio del 1548 che da lì in avanti, qualunque persona che avrebbe portato o si fosse fatto portare grano in città, avrebbe potuto vendere liberamente il cereale, anche mediante i propri inservienti, sia che il grano veniva via mare che via terra.

Insistendo sempre sullo stesso argomento, il 9 aprile del 1548 si provide che gli amministratori potessero liberamente ripartire i cereali da vendere, tanto ai venditori dell'*almudín* come a qualsiasi altro soggetto. La ragione fu che gli amministratori consegnavano puntualmente alla *taula* della città tutto ciò che derivava dalla vendita del frumento «per ço conve al benefici de dita ciutat que los dits forments se venen per ler persones que las dits administradors ben vist los sera». E questo nonostante l'ordinanza fatta il precedente 20 ottobre.

### *Imposte sui cereali*

Il grano costituisce uno dei primi oggetti imponibili. L'imposta conosciuta come «murs i valls» fu la più antica e gravava con un peso di 11 denari per ogni cafisso di grano. Il motivo delle imposte e il perché di una concessione reale in materia impositiva a favore dei giurati si dovrebbero ricercare all'epoca di Giacomo II nei grandi stanziamenti di fondi, avvenuti per la conquista della Sardegna e della Corsica. In aiuto di Giacomo II intervennero il regno e la città di Valencia a ragione di un gran interessamento verso il commercio con l'Italia, la Francia e la Sicilia, ed erano proprio la Sardegna e la Corsica a impedire il traffico mercantile. Per tal motivo, Giacomo II autorizzava suo figlio Alfonso a concedere un privilegio alla città di



Valencia dandole facoltà di creare nuove imposte<sup>31</sup>.

L'oggetto imponibile ricadeva sul frumento, l'orzo, il panico, il mais, la segale, il miglio, l'avena, il grano duro. Si pagava in ragione di due soldi e un denaro per cafisso di grano e sei soldi per cafisso sugli altri cereali<sup>32</sup>.

L'imposizione colpisce sia Valencia che i luoghi appartenenti al suo distretto fiscale (la *Contribución*).

Il soggetto obbligato al pagamento è il compratore o il macinatore.

Si contribuisce attraverso l'acquisto di singoli frumenti, ma anche mediante alcuni di essi mescolati.

Rimangono esenti: coloro che raccolgono avena e la destinano al proprio bestiame; coloro che comprano il grano con l'intenzione di utilizzarlo nell'ambito della contribuzione sotto forma di seme; e la molitura di questi cereali.

La regolamentazione dell'esportazione dei cereali è molto severa. L'appaltatore dell'imposta deve giurare all'inizio del suo periodo di non emettere nessuna bolla di consegna né permesso d'uscita a qualsivoglia cereale destinato ai luoghi esenti dalla contribuzione né per seminare né per qualunque altro caso. Qualora risultasse inadempiente, pagherà una multa di dieci *morabatines* di oro da destinare in parti uguali alla città e all'accusatore.

Il grano si può prendere per portarlo al mulino, però deve essere accompagnato da una bolla di consegna rilasciata dagli esattori per evitare di incorrere in un'ammenda di venti soldi.

Le frodi commesse erano considerevoli nonostante la presenza del predetto sistema di regolamentazione e quello dei «murs y valls». I giurati provarono a contenerle mediante la pubblicazione di altre norme. Una di queste, del 4 marzo del 1544, ordinò l'obbligatorietà di un conio presente nella bolla di consegna o la stampa del peso per tutti i sacchi di grano che privati o panettieri portavano a macinare. Questo accorgimento conosciuto come «colp e emprenta» doveva essere seguito anche al ritorno dai mulini coi sacchi di farina. L'ammenda di sessanta soldi verrà pagata dal trasportatore o da colui che porta i sacchi<sup>33</sup>.

---

<sup>31</sup> Iusep LOP, *Institucio, Govern Politich y Iuridich, Costums, y Observancies de la Fabrica vella, dita de Murs, e valls; y nova, dita del Riu*, Valencia, Ayuntamiento de Valencia, 2001, p. 172.

<sup>32</sup> Come riferimento per la sua elaborazione ho preso in considerazione i capitoli di locazione dell'*almudín* del 1532, AMV, *Arrendaments*, a<sup>3</sup> 6.

<sup>33</sup> AMV, *Libro de establecimientos y deliberaciones*, C-1, f. 105.

*Imposte sulle farine*

La farina aveva pure i suoi oneri specifici<sup>34</sup>.

<i>Farine</i>	<i>Imposta per "arroba"</i>
Frumento	1 denaro e 1 mealla
Panico	mealla e pugesa
Mais	» »
Miglio	» »
Segale	» »

I chierici e i religiosi non solo erano esenti da detta imposta, ma ne erano anche gli appaltatori e la città non era responsabile della loro attività.

La farina e il pane cotto per uso proprio o di una compagnia, si tassavano non appena entrati in città o nella *Contribución* se non avessero previamente pagato l'imposta agli esattori. Ma il pan-biscotto, il pane e la farina trasportati sulle navi per la sostentazione personale non venivano tassati. Tuttavia, se questi alimenti si fossero scaricati per essere venduti, sarebbero stati soggetti a imposta.

Formalmente era proibito poter ritirare la farina nei mulini cittadini senza aver avvisato le persone incaricate dell'imposizione fiscale. Analogamente non si potevano riempire i sacchi se previamente non si dimostrava che si fosse pagata l'imposta.

La regolamentazione sui mulini era molto severa. Tutti i molitori ed i rispettivi proprietari erano costretti a dare conto e ragione agli esattori dei frumenti macinati. Inoltre, erano obbligati a giurare, solamente una volta in tutto il periodo dell'arrendamento, che l'imposta sulla macinazione dei frumenti era stata pagata correttamente.

Allo stesso modo, se avessero commesso frodi sull'imposizione, avrebbero pagato un'ammenda di sessanta soldi e sarebbero stati privati del proprio ufficio perpetuamente.

Questa misura contrasta con la sanzione imposta agli esattori che ricevevano ciò che non dovevano, visto che l'ammenda era di soli venti soldi, tranne nel caso in cui avessero restituito alla parte ciò che per imposizione fiscale gli era stato preso indebitamente.

Sembra che i molitori rispettavano queste regolamentazioni stabilite nei capitoli antichi e registravano correttamente i frumenti. I giurati, riconoscendo l'utilità degli stessi e il beneficio che riportava

<sup>34</sup> Dati ottenuti dai capitoli dell'*almodi* del 1532, a<sup>3</sup> 6. Questa imposizione si pagava a parte rispetto a quella dei «murs i valls», capitoli XII e XIV.

alla città e ai diritti dell'imposta, il 7 marzo del 1542 stabilirono che da lì in avanti il predetto capitolo dovesse essere seguito come disposto. Aggiunsero che avrebbero dovuto dichiarare i conti due giorni dopo la fine di ogni mese, per evitare di incorrere in pene di dieci libbre<sup>35</sup>.

La frode più comune commessa dai molitori consisteva nel non restituire la stessa quantità di grano che gli avevano consegnato per macinarlo. Per prevenirla, il consiglio generale del 2 aprile del 1521 ordinò che a nessun molitore o trasportatore fosse permesso di estrarre sacche di grano di privati da macinare nei suoi mulini, se previamente non gli fosse stato pesato, sotto pena di 50 soldi<sup>36</sup>.

Secondo una *Real Prammatica* del 17 settembre del 1594 sulla «bona administracio del almodi de la ciutat de Valencia, y altres coses concernents, y conferents al bon avituallament de aquella», gli abusi all'*almudín* venivano commessi principalmente dai molitori, a causa del notevole beneficio che ottenevano dalla molitura. Il danno era causato sia dai proprietari dei mulini, sia da altre persone potenti che li affittavano, allorché verso questi soggetti le guardie e altri ufficiali della città posti per impedire le frodi potevano resistervi con più difficoltà. Seguendo il loro esempio, anche gli altri commettevano frodi. Di conseguenza la Prammatica citata stabilisce che nessun ufficiale regio, cavaliere, o cittadino che abbia accesso all'incarico o goda del privilegio militare, né tanto meno la propria moglie, possa per se stesso o attraverso un'altra persona, affittare mulini, né prenderli in compartecipazione, né partecipare dei frutti, sotto pena dell'annullamento del contratto, e incorrerà in sanzioni che ammontano al prezzo annuale d'affitto, quando questi ci sia. Se è in compartecipazione perderanno la molitura di un anno. Se si contravviene per una seconda volta, le pene raddoppiano e alla terza volta perdono la capacità di affittare. Qualora, nonostante tutto, perseverino, la pena sarà di frustrate.

Si rimproverava ai molitori, e in particolare ai proprietari dei mulini, di tenere all'*almudín* i sorveglianti, i quali di solito sono ufficiali per mezzo dei quali si commettevano frodi all'interno della stessa sede annonaria. Quando questi contravvengono le norme, la prima volta incorreranno nelle pene elencate nelle stesse, la seconda in cinquanta libbre, e la terza in pena di frustrate e inabilitazione da qualunque incarico all'interno dell'*almudín*. Si ricorda, oltretutto, la proibizione di entrare all'*almudín* riservata ai padroni dei mulini, gli

---

<sup>35</sup> AMV, *Libro de establecimientos y deliberaciones*, C- 1, f. 101.

<sup>36</sup> AMV, *Libro de establecimientos y deliberaciones*, C- 1, f. 42.

affittuari, le persone che hanno amministrazione di mulini, i panettieri, i fornai. Inoltre, non possono stare alla porta né presso i portici sotto la loggia, perché all'entrata avrebbero occasione di comprare e fasciare il grano.

I molitori avevano due modi per pagare l'imposta sul pane che consumavano, a scelta dell'esattore: sia per tassazione e contribuzione della *huerta*, sia contribuendo come gli altri vicini della città secondo quanto ordinato nei capitoli. Riguardo l'avena che faranno mangiare ai propri animali, avrebbero pagato per tassazione, eccetto sulla propria raccolta.

### *Imposta sui pan-biscotti e sul pane*

Per ogni cafisso di grano comprato per fare il pan-biscotto, dentro o fuori l'ambito della *Contribución*, sia che fosse per uso personale che per venderlo, si pagheranno due soldi e sei denari.

È interessante sottolineare le preoccupazioni di ordine sociale che ispirarono la redazione dei «capitols del almodí». I giurati stabiliscono una discriminazione fra i diversi cereali e farine. Il panico (*panis*), che serviva per elaborare un pane più grezzo destinato alle classi più povere, gravava meno rispetto al *forment* che dava un pane bianco, mercanzia lussuosa per l'epoca. Da ciò deduciamo che mentre la tassa del *forment* è di due soldi e un denaro, quella del *panis* è di soli sei denari. E se si tratta di produrre pan-biscotto, la tassa è la più elevata fra tutte.

L'entrata del pan-biscotto a Valencia o nel suo distretto fiscale, anche se il grano era stato comprato fuori da quei limiti, pesava quanto la stessa imposta, vale a dire due soldi e sei denari, indipendentemente dal fatto che l'uso sia personale o fosse destinato alla vendita.

L'uscita richiede, invece, una quantità analoga. I panettieri o altre persone che facciano pan-biscotto o pane di farina di grano da vendere pagheranno due denari per *arroba*.

Una misura presa dai giurati per evitare inganni fu quella di proibire agli abitanti provenienti da fuori le mura della città di diventare panettieri, nonostante vivessero dentro la *Contribución*. Ad essi si proibiva altresì di portare il grano alla macina<sup>37</sup> e ancor di più

---

<sup>37</sup> Ciò dimostrerebbe che buona parte dei grani si macinavano fuori dalla città. Era normale, dopotutto Valencia non aveva mulini dentro il perimetro murale. Si sa qualcosa solamente di uno, quello di *na Robella*, vicino al convento delle Maddalene, citato da Iusep LOP, *Institucio*, cit., p. 189 e p. 206.

di macinarlo presso i mulini, se previamente non avessero preso la bolla di consegna dell'*almudín* e pagato l'imposta. L'ammenda, in caso di trasgressione, era di sessanta soldi, che si ripartiva in tre parti fra accusatore, esattore e il fondo per le opere pubbliche della città.

Per le stesse ragioni, le seguenti figure, tutte relazionate fra loro, non potevano avere un mulino di proprietà, affittato, né potevano avere una qualsivoglia compartecipazione economica: «mercader o venedor de forments, mesurer, garbellador, sobrestant, tirasach, venedor de farina, flaquer o forner o official o ministre de la casa del almodi»<sup>38</sup>. L'ammenda sarebbe stata di 25 libbre e perdita dell'ufficio.

Dato che nell'ambito di questa imposizione fiscale gli abusi erano costanti, i giurati provarono a frenarli a colpi di ordinanze, come, per esempio, quelle che proibivano ai trasportatori di muoversi con il grano senza aver prima pagato l'imposta ed essersi muniti di relativa bolla, obbligandoli oltretutto a portarla con sé per poterla eventualmente mostrare alle guardie dell'imposta, ai portieri, etc., poiché nel caso in cui fossero stati trovati privi di essa, avrebbero pagato sessanta soldi. Ai trasportatori e carrettieri di grano, orzo e avena da vendere, si proibiva scaricare la mercanzia qualora non si fosse trovato dentro l'*almudín* di Valencia o nei punti vendita del suo edificio, sotto pena di dieci libbre<sup>39</sup>.

L'*Hospital General* era esente da tale imposta. Gli appaltatori dell'imposta erano obbligati a fornirgli una bolla esente con il fine di dare da mangiare a poveri, malati e dementi con tutto il grano di cui avessero bisogno. La stessa cosa vale per i suoi servitori e i suoi ufficiali e così pure per l'orzo e l'avena destinati agli animali.

Alle porte della città, da dove usciva il grano per la macina, si trovavano due bilance e due libri. Essi erano gestiti dai pesatori e dagli scrivani, i quali dovevano essere «abils e sufficients e bones». Dovevano svolgere l'incarico in prima persona e non attraverso sostituti, tranne in caso di malattia, mentre viceversa perdevano l'ufficio<sup>40</sup>.

La loro missione consisteva nel controllare i privati che portavano via il grano e ritornavano con la farina. Per questo pesavano il grano

---

<sup>38</sup> «Mercante o venditore di frumenti, misuratore, setacciatore, mugnaio, facchino, venditore di farina, panettiere o fornaio o ufficiale del ministro della casa del *almudín*».

<sup>39</sup> Delibera del 7 marzo del 1542, AMV, *Libro de establecimientos y deliberaciones*, C- 1, f. 101.

<sup>40</sup> Ordinanza «sobre lo pessar les farines dels casolans» del 13 febbraio del 1548, AMV, C- 1, f. 125.

e annotavano nella bolla l'indicazione del giorno, peso, nome dei trasportatori e dei signori del grano, non potendolo estrarre fino a che la bolla fosse stata segnata dallo scrivano che portava i conti del grano con il timbro fornitogli dalla città.

Il giorno dopo aver pesato la farina, essi ne avrebbero fatto relazione alla persona designata dai giurati. I pesatori, lo scrivano e il venditore di farina che verificavano i pesi, erano obbligati al controllo dall'alba fino al tramonto.

Necessariamente è lì stesso dove dovevano pesarsi tutti i frumenti che venivano estratti per la macinazione. La pena per i trasgressori era di trenta soldi.

I sacchi dei panettieri si pesavano nella bilancia maggiore, la quale era gestita da due pesatori e uno scrivano.

I giurati si lamentavano del servizio prestato dai pesatori e dagli scrivani alle quattro porte, sostenendo che non erano ben servite, denunciando la scelta di persone incompetenti con un salario di venti libbre. Da ciò si deduce, che con un salario così basso non prestino servizio personalmente e cerchino sostituiti «pobres e inutls» per soli otto o dieci libbre, tenendosi il denaro restante. Questo abuso fu determinante per spingere i giurati a emanare l'ordinanza del 13 febbraio del 1548 che regolava le materie segnalate anteriormente.

### *Aggravi*

Non vorrei concludere senza aver fatto riferimento ad alcuni aggravi che si presentarono alle Corti di Valencia sull'esenzione della stessa città dalle nuove imposizioni fiscali ricadenti sull'esportazione del grano in Sicilia.

Ferdinando il Cattolico nelle Corti del 1510 aveva ordinato che si dovevano osservare i privilegi concessi dal re don Martino e da sua moglie doña María, i quali a loro volta includevano un privilegio precedentemente concesso alla città di Valencia da don Federico re di Sicilia. Con essi si permetteva di poter estrarre liberamente il grano e l'orzo dall'isola pagando solamente tre tarì ogni salma di grano, un tarì e dieci grani per ogni salma di orzo. Durante le Corti del 1533 i tre bracci tornarono a insistere per il riconoscimento di questo diritto e per la concessione della licenza d'importazione del grano e orzo alla città di Valencia a queste condizioni<sup>41</sup>.

---

<sup>41</sup> *Furs, capitols, provisions e actes de cort fets en lo any MDCCCIII*, Rúbrica I "De la treta del forment de Sicilia", fol. II.

Nelle corti generali del 1537 si ricordò al monarca che i *fueros* e i privilegi erano stati sempre confermati e si obiettava che l'anno prima il viceré e il maestro Portola non li avevano rispettati. Effettivamente, con l'uso della forza e della violenza essi si erano fatti pagare la nuova imposta di 5.030 ducati, punendo con la prigione i procuratori e i fattorini che contrattavano per vettovagliare la città di Valencia. Carlo I, in risposta agli aggravi presentati, ordinò l'osservazione dei *fueros* impegnandosi di emanare le esecutorie più congeniali. Riguardo ai 5.030 ducati disse che si sarebbe informato e ne avrebbe tenuto conto in un'altra occasione<sup>42</sup>. Della questione della nuova tassa "siciliana" si tornò a discutere nelle Corti del 1547 quando i tre bracci segnarono che a causa di diversi capitoli giurati dai re precedenti, reiterati da Ferdinando il Cattolico e dallo stesso imperatore, la città di Valencia rimaneva esente dalle nuove imposte ricadenti sull'esportazione di grano dalla Sicilia. A dispetto dei citati *fueros*, il maestro Portola e altri ufficiali dell'isola pretendevano il pagamento dell'imposta alla città di Valencia. A tal proposito ci fu una sentenza dei provvisori e giudici dei capitoli di corte (*jutges de greuges*) dove si riconosceva l'aggravio e si rese obbligatoria la restituzione alla città di tutto ciò che era stato pagato indebitamente con la nuova tassa. Di conseguenza il re sanò il debito con un terzo del servizio. I tre bracci, oltre a chiedere di non pretendere l'imposta dalla città, supplicano di essere reintegrati della contribuzione dal 1542 in poi, vista l'inequivocabilità del debito<sup>43</sup>.

Questo tributo introdotto dalla città di Valencia a causa della nuova imposta di Sicilia ritarderà molto tempo a risolversi e per questo i bracci chiesero una proroga dei sei mesi assegnati fino a nuova decisione per cercare un'alternativa all'aggravio. Il principe Filippo rispose che durante la celebrazione delle Corti si sarebbe tenuto conto del contratto e, se una volta concluse le sedute non si fosse deciso, si sarebbe demandata la soluzione al duca don Ferdinando.

Tuttavia ancora nel 1564 la nuova imposizione siciliana continuava a non avere una soluzione. Si ricordava che già era stato presentato un ricorso alle corti del 1552, oltre a quelle appena presentate da

---

<sup>42</sup> *Furs e actes de cort fets e atorgats per lo invictissimo señor don Carlos, Emperador y Rey nostre señor, als regnicoles de la ciutat y regne de Valencia, en les corts per aquell celebrades, en la vila de Monço, als regnes de Arago, Valencia, y principat de Catalunya. En lo any de la nativitat de nostre Señor Deu MDXXXVII, "Sobre los nous impositos de la ylla de Sicilia", fol. VIII v.*

<sup>43</sup> La città di Valencia figurava colpita dall'imposta sul grano importato dalla Sicilia e le si abbonarono delle somme negli anni 1540, 1541 e 1542, ma dopo aver realizzato una ripartizione nelle Corti del 1552, ancora le si addebitavano 14.650 libbre.

Valencia. Ribadiscono che i sei mesi assegnati per la risoluzione dei ricorsi si dovessero prorogare almeno per tutto il tempo necessario per la risposta più due mesi. Il procuratore patrimoniale non avrebbe potuto chiedere nessuna proroga: per la decisione sui ricorsi gli sarebbero spettati solo i primi due mesi dei sei previsti. Il monarca accettò l'offerta con la riduzione di un terzo nei confronti di coloro già tassati, affermando che l'avrebbe fatto solo per questa volta.





